Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 78 del 20 marzo 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma, Martedì, 20 marzo 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera amministrativa direttiva.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 775;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente norme per l'edilizia residenziale;
Ritenuto che deve provvedersi alla copertura di posti dell'organico del segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale di cui alla tabella allegata alla legge 457 succitata;
Considerato che non può farsi fronte alle necessità di cui sopra utilizzando personale dei ruoli unici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, data la indisponibilità dei ruoli stessi entro il 31 dicembre 1978 giusta comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione con fonogramma 31 ottobre 1978, n. 62017;
Ritenuto del pari che non è possibile far fronte alla intera copertura dei posti con personale già in servizio presso questo Ministero data la carenza dei ruoli per gli esodi di legge ed i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario e speciale;
Considerato che con il citato fonogramma 62017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso il necessario nulla osta per la copertura mediante concorsi pubblici per esami dei posti per i quali non è possibile utilizzare personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale;
Visto il decreto ministeriale 1265 del 10 febbraio 1974, con il quale sono stati approvati i ruoli di anzianità del personale degli enti edilizia soppressi in servizio presso l'ufficio sopracitato iscritto nel quadro speciale ad esaurimento ex art. 23 legge 27 giugno 1974, n. 247;
Considerato che l'organico previsto dalla tabella allegata alla legge 457 del 5 agosto 1978 prevede per la carriera direttiva quaranta unità delle quali è possibile utilizzarne venti già in servizio presso questo Ministero. E che, pertanto, occorre provvedere alla copertura delle rimanenti venti unità mediante concorsi pubblici per le qualifiche iniziali direttive amministrative e tecniche;
Ritenuto che per esigenze del segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale la ripartizione tra le carriere direttive deve essere effettuata nella misura di undici consiglieri per la carriera amministrativa e nove ingegneri per la carriera diretta tecnica;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, deve procedersi alla riserva di un sesto dei posti a concorso in favore degli impiegati della carriera di concetto di questa Amministrazione in possesso dei requisiti e che tale riserva è pari a due posti per i consiglieri e a due posti per gli ingegneri;
Ritenuto che a mente dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sopracitata, devono essere resi disponibili undici vacanze bloccate nelle qualifiche iniziali dei ruoli direttivi dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974, in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218 e che pertanto la utilizzazione dei posti predetti non comporta aumento di organico ed esclude l'applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale n. 11166 del 7 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per il concorso di accesso alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, tecnica ed amministrativa del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale.

Dei predetti undici posti due sono riservati a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze politiche o politico sociali; laurea in economia e commercio; laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli; laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario di Napoli; laurea in economia aziendale; laurea in scienze economiche e sociali o titolo equipollente;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti norme;
6) avere il godimento dei diritti politici;
7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione per difetto dei requisiti prescritti, può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo allegato, devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, con sede in Roma piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite massimo;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;
f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2 punto 2);
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina l'ufficio cui sarà destinato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo e secondo comma del presente articolo; nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove d'esame saranno determinati dopo aver accertato il numero dei candidati con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà comunicato ai singoli aspiranti direttamente.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi alla elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatto di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare per i sottoufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I concorrenti che sono impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare anche che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine, esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina a consigliere in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio nella qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Sono rese disponibili le undici vacanze bloccate nelle qualifiche iniziali del ruolo delle carriere direttive amministrative del Ministero dei lavori pubblici (undici consiglieri) ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974 in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

Art. 12.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e loro modificazioni.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1979
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 181

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto amministrativo e/o costituzionale.
2) Diritto privato.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, sulle seguenti materie:

1) procedura civile;
2) scienze delle finanze;
3) economia politica;
4) contabilità di Stato;
5) elementi di diritto e procedura penale;
6) legislazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . . . .(1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad undici posti di consigliere in prova presso gli uffici di codesta amministrazione.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .(3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso . . . . in data. . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .(5);

f) di essere attualmente alla dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . .
presso il quale è stato assunto il . . . .;
(oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato di-

chiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi nel caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data, ...

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del bando che danno titoli all'elevazione del sudetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare la cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(2433)

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, concernente norme per l'edilizia residenziale;

Ritenuto che deve provvedersi alla copertura di posti dell'organico del segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale di cui alla tabella allegata alla legge 457 succitata;

Considerato che non può farsi fronte alla necessità di cui sopra utilizzando personale dei ruoli unici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, data la indisponibilità dei ruoli stessi entro il 31 dicembre 1978 giusta comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione con fonogramma 31 ottobre 1978 n. 62017;

Ritenuto del pari che non è possibile far fronte alla intera copertura dei posti con personale già in servizio presso questo Ministero data la carenza dei ruoli per gli esodi di legge ed i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario e speciale;

Considerato che con il citato fonogramma 62017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso il necessario nulla osta per la copertura mediante concorsi pubblici per esami dei posti per i quali non è possibile utilizzare personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale;

Visto il decreto ministeriale 1265 del 10 febbraio 1974, con il quale sono stati approvati i ruoli di anzianità del personale degli enti edilizi soppressi in servizio presso l'ufficio sopracitato, iscritto nel quadro speciale ad esaurimento ex art. 23 della legge 27 giugno 1974, n. 247;

Considerato che l'organico previsto dalla tabella allegata alla legge 457 del 5 agosto 1978 prevede per la carriera direttiva quaranta unità delle quali è possibile utilizzarne venti già in servizio presso questo Ministero. E che, pertanto, occorre provvedere alla copertura delle rimanenti venti unità mediante concorsi pubblici per le qualifiche iniziali direttive amministrative e tecniche;

Ritenuto che per le esigenze del segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale la ripartizione tra le carriere direttive deve essere effettuata nella misura di undici consiglieri per la carriera direttiva amministrativa e nove ingegneri per la carriera direttiva tecnica;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, deve procedersi alla riserva di un sesto dei posti a concorso in favore degli impiegati della carriera di concetto di questa amministrazione in possesso dei requisiti e che tale riserva è pari a due posti per i consiglieri ed a due posti per gli ingegneri;

Ritenuto che a mente dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sopracitata devono essere rese disponibili nove vacanze bloccate nella qualifica iniziale dei ruoli direttivi tecnici del Ministero dei lavori pubblici dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974 in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218 e che pertanto la utilizzazione dei posti predetti, non comporta aumento di organico ed esclude l'applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 11166 del 7 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per il concorso di accesso alla carriera direttiva tecnica per laureati in ingegneria e per il concorso di accesso alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'amministrazione dei lavori pubblici per le esigenze del segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale.

Dei predetti nove posti due sono riservati a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici, in possesso del titolo di studio prescritto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti norme;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o

dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo in allegato devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza; nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina l'ufficio cui sarà destinato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove d'esame saranno determinati, dopo aver accertato il numero dei candidati, con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà comunicato ai singoli aspiranti direttamente.

In detta sede e nei detti giorni i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza necessità di ulteriore avviso da parte di questa amministrazione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà data ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindato o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957 n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione nel relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in ingegneria;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza da cui risulti che il candidato gode di diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali ed i militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina ad ingegnere in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Sono rese disponibili nove delle centotrenta vacanze bloccate nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva tecnica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974 in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1979
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 178

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

A) Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento delle opere, di un argomento concernente:

la progettazione di opere stradali (con particolare riguardo alle strutture portanti in fondazioni ed in elevazione, di opere d'ar-

te al consolidamento dei terreni ed alle opere di presidio in genere, alla pavimentazione);

la progettazione di opere idrauliche (con particolare riguardo alla sistemazione di corsi di acqua con relativi manufatti, alla captazione, adduzione e distribuzione di acque potabili, allo smaltimento delle acque di rifiuto ed agli impianti di depurazione, all'esecuzione di opere di bonifica);

la progettazione di opere marittime (relativamente alla sistemazione generale di porti, alla difesa delle spiagge ed alla costruzione di scogliere, moli, banchine e loro arredamento);

la progettazione di opere di edilizia, secondo i procedimenti tradizionali e con sistemi di prefabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti:

strutture portanti in fondazione ed in elevazione, metodi di calcolo statico, criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici (unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi) relativamente agli impianti idrosanitari di fognature, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento dell'aria.

B) Calcolo di strutture in cemento armato e/o in cemento armato precompresso e/o in acciaio, o marittime, o di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi.

COLLOQUIO

Oltre alle materie delle prove scritte, il colloquio riguarderà:

la tecnologia dei materiali da costruzione e dei principali componenti edilizi;

la normativa tecnica vigente concernente la disciplina delle costruzioni;

la legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche;

le nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

l'organizzazione dei servizi dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - Roma

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . residente in . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . (1)
chiede di essere ammesso al concorso a nove posti di ingegnere del genio civile in prova dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di
presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data, ...

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destinazione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione; la firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(2434)

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, concernente norme per l'edilizia residenziale;

Ritenuto che deve provvedersi alla copertura di posti dell'organico del segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale di cui alla tabella allegata alla legge n. 457 succitata;

Considerato che non potrà farsi fronte alla necessità di cui sopra utilizzando personale dei ruoli unici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, data la indisponibilità dei ruoli stessi entro il 31 dicembre 1978 giusta comuni-

cazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione, con fonogramma 31 ottobre 1978, n. 62017;

Ritenuto del pari che non è possibile far fronte all'intera copertura dei posti con personale già in servizio presso questo Ministero data la carenza dei ruoli per gli esodi di legge ed i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario e speciale;

Considerato che con il citato fonogramma 62017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso il necessario nulla osta per la copertura mediante concorsi pubblici per esami dei posti per i quali non è possibile utilizzare personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale;

Visto il decreto ministeriale n. 1265 del 10 febbraio 1974, con il quale sono stati approvati i ruoli di anzianità del personale degli enti edilizi soppressi in servizio presso l'ufficio sopracitato, iscritto nel quadro speciale ad esaurimento ex art. 23 della legge 27 giugno 1974, n. 247;

Considerato che l'organico previsto dalla tabella allegata alla legge n. 457 del 5 agosto 1978 prevede per la carriera di concetto quaranta unità delle quali è possibile utiilizzarne diciotto già in servizio presso questo Ministero;

e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura delle rimanenti ventidue unità mediante concorsi pubblici per le qualifiche iniziali della carriera predetta;

Ritenuto che a mente dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sopracitata devono essere rese disponibili le vacanze bloccate nella qualifica iniziale dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974 in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218, e che pertanto la utilizzazione dei posti predetti, non comporta aumento di organico ed esclude l'applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 14073 del 15 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1977, registro n. 12, foglio n. 229, con il quale è stato stabilito il programma di esame per il concorso di accesso alla carriera di concetto di geometra;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio con esclusione dei titoli equipollenti; diploma di geometra, diploma di perito industriale edile;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle vigenti norme;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, avente sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2, punto 2;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione nelle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, in caso contrario, le une e gli altri;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non conterranno tutte le indicazioni sopra elencate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove di esame saranno determinati, dopo aver accertato il numero dei candidati, con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà comunicato ai singoli aspiranti direttamente.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indica-

zione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove d'esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministro dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione nel relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati e invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza al distretto militare (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei

candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina a geometra in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio nella qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Sono utilizzati per l'espletamento del concorso in questione n. 22 delle cinquanta vacanze bloccate nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri del genio civile del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1979
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 179

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

A) Componimento di cultura generale con riferimento alle materie formanti oggetto del colloquio.

B) Elaborazione di disegni, con eventuali computi metrici ed estimativi e relazione illustrativa riguardanti un tema di progettazione di opere stradali o idrauliche o marittime o di edilizia nei limiti della competenza professionale del tecnico diplomato.

COLLOQUIO

Verterà sulle seguenti materie:

matematica e geometria piana e solida, secondo i programmi della scuola media superiore;

strumenti topografici, loro correzioni ed uso: metodi per rilievi plano-altimetrici, per tracciamenti di campagna e per formazione di piani quotati;

normative tecniche principali per la disciplina delle costruzioni;

modalità esecutive di lavori stradali, edilizi, idraulici e marittimi e relativa tecnologia dei materiali da costruzione;

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche con particolare riguardo alla metodologia dei rilievi e misurazione delle opere ed alla compilazione degli atti di contabilità;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a. . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . residente in . . . .
(provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . (1)
chiede di essere ammesso al concorso a ventidue posti di geometra in prova del genio civile per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale del Ministero dei lavori pubblici.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . .
in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . .
. . . . con la qualifica di . . . .
presso il quale è stato assunto il. . . . .
(oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data, ...

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per quelli che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà altresì essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(2435)

Concorso pubblico, per esami, a trentasei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, concernente norme per l'edilizia residenziale;

Ritenuto che deve provvedersi alla copertura di posti dell'organico del segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale di cui alla tabella allegata alla legge 457 succitata;

Considerato che non può farsi fronte alla necessità di cui sopra utilizzando personale dei ruoli unici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, data la indisponibilità dei ruoli stessi entro il 31 dicembre 1978 giusta comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione con fonogramma 31 ottobre 1978, n. 62017;

Ritenuto del pari che non è possibile far fronte alla intera copertura dei posti con personale già in servizio presso questo Ministero data la carenza dei ruoli per gli esodi di legge e di trasferimenti alle regioni a statuto ordinario e speciale;

Considerato che con il citato fonogramma 62017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso il necessario nulla-osta per la copertura mediante concorsi pubblici, per esami dei posti per i quali non è possibile utilizzare personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale;

Visto il decreto ministeriale 1265 del 10 febbraio 1974, con il quale sono stati approvati i ruoli di anzianità del personale degli enti edilizi soppressi in servizio presso l'ufficio sopra indicato iscritto nel quadro speciale ad esaurimento ex art. 23 della legge 27 giugno 1974, n. 247;

Considerato che l'organico previsto dalla tabella allegata alla legge 457 del 5 agosto 1978 prevede per le carriere esecutive amministrative e tecniche cinquanta unità delle quali è possibile utilizzarne quattordici già in servizio presso questo Ministero e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura delle rimanenti trentasei unità mediante concorsi pubblici per le qualifiche iniziali delle carriere anzidette;

Ritenuto che a mente dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sopracitata devono essere rese disponibili trentasei vacanze bloccate nelle qualifiche iniziali dei ruoli esecutivi del genio civile del Ministero dei lavori pubblici dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974 in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218, e che pertanto la utilizzazione dei posti predetti, non comporta aumento di organico ed esclude l'applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 11166 del 7 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per il concorso di accesso alla carriera esecutiva del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a trentasei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del genio civile del Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di primo grado, licenza di scuola media inferiore o di alcuni dei diplomi corrispondenti, diploma di licenza secondaria di avviamento al lavoro;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti norme;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo allegato devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, punto 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, oppure di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni dello Stato;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina l'ufficio cui sara destinato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni precisate nei commi precedenti e circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Non si terrà, altresì, conto delle domande che abbiano la firma non autenticata e non recante il visto prescritto.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio. Le materie su cui verteranno le prove predette e il colloquio sono elencate nel programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove di esame saranno determinati dopo aver accertato il numero dei candidati con successivo decreto e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà altresì comunicato ai singoli aspiranti direttamente.

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sara dato ai singoli candidati non meno di 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse. La seduta del colloquio e pubblica.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle due prove, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e dei voti ottenuti nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idonei al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione potrà, peraltro concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno, di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina a coadiutore in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio annuo della qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo amministrativo, stabilito per gli impiegati di ruolo oltre alle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione, di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Per l'espletamento del concorso in questione sono resi disponibili trentasei delle quarantadue vacanze bloccate ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974 in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218, nella qualifica iniziale del ruolo dei coadiutori del genio civile del Ministero dei lavori pubblici.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1979
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 180.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Componimento di italiano.

PROVA PRATICA

Dattilografia e stenografia con velocità minima di centoventicinque battute al minuto per la dattilografia e di cinquanta parole al minuto per la stenografia.

COLLOQUIO

Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato: diritti e doveri dell'impiegato; nozioni elementari di Statistica e dei servizi d'archivio; nozioni sull'ordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . residente in . . . .

(prov. di . . . .) via . . . . n. . . .(1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a trentasei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera escutiva del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2 del bando perchè . . . .
. . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .
. . . .(3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .
. . . .(5);.

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data, ...

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del bando che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) in caso contrario, indicare le eventuali condanne, riportate, (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) secondo i casi: di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di avere prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) in caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

(2436)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

L. 250 (9651040/3) Roma, 1979 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411200790780)